

DIDATTICA IN PRESENZA PER BAMBINI CON DISABILITA' E BES.

Nota della Commissione Pedagogica Lombarda

PREMESSA

Alla luce del Dpcm del 6 marzo 2021 che attiva una serie di misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza da Covid 19, ci preme dare alcune indicazioni alle scuole per la gestione della frequenza dei bambini con Bisogni Educativi Speciali.

All'art.42 dell'Ordinanza si comunica infatti la "sospensione della didattica in presenza nelle istituzioni scolastiche (...omissis), nonché la sospensione delle attività delle scuole dell'infanzia. Resta tuttavia garantita la "possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso de laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali".

Pertanto, al fine di accompagnare le nostre scuole nell'organizzare la didattica in presenza, ci preme dare una precisa definizione di Bisogni Educativi Speciali alla luce della Direttiva Ministeriale del 27.12.2012 "Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica".

DEFINIZIONE DI BES

"Gli alunni con disabilità si trovano inseriti all'interno di un contesto sempre più variegato, dove la discriminante tradizionale - alunni con disabilità / alunni senza disabilità - non rispecchia pienamente la complessa realtà delle nostre classi. Anzi, è opportuno assumere un approccio decisamente educativo, per il quale l'identificazione degli alunni con disabilità non avviene sulla base della eventuale certificazione, che certamente mantiene utilità per una serie di benefici e di garanzie, ma allo stesso tempo rischia di chiuderli in una cornice ristretta. A questo riguardo è rilevante l'apporto, anche sul piano culturale, del modello diagnostico ICF (International Classification of Functioning) dell'OMS, che considera la persona nella sua totalità, in una prospettiva bio-psico-sociale. Fondandosi sul profilo di funzionamento e sull'analisi del contesto, il modello ICF consente di individuare i Bisogni Educativi Speciali (BES) dell'alunno prescindendo da preclusive tipizzazioni.

In questo senso, ogni alunno, con continuità o per determinati periodi, può manifestare Bisogni Educativi Speciali: per motivi fisici, biologici, fisiologici o anche per motivi psicologici, sociali, rispetto ai quali è necessario che le scuole offrano adeguata e personalizzata risposta".

In ogni sezione ci sono infatti alunni che necessitano di un'attenzione particolare per una serie di ragioni: disabilità certificate, disturbi evolutivi, disturbi dell'apprendimento, svantaggio sociale e culturale.

Questa area dello svantaggio scolastico viene indicata come area dei Bisogni Educativi Speciali (Special Educational Needs) e comprende tre grandi categorie: **quella della disabilità, quella dei disturbi evolutivi specifici e quella dello svantaggio socio-economico, linguistico, culturale.**

- La prima categoria, **DISABILITA'**, è facilmente identificabile grazie alla presenza di una certificazione di disabilità, sulla base della L.104 del 1992;
- La seconda categoria, **DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI**, comprende oltre i disturbi specifici dell'apprendimento (DSA, che però non trovano una diagnosi a livello di scuola dell'infanzia), anche i disturbi evolutivi: "deficit del linguaggio, delle abilità non verbali, della coordinazione motoria" e "dell'attenzione e dell'iperattività, mentre il funzionamento intellettivo limite può essere considerato un caso di confine fra la disabilità e il disturbo specifico".
Queste problematiche, ricomprese nei disturbi evolutivi specifici, possono anche non venir certificate ai sensi della legge 104/92, e di conseguenza non danno diritto alle misure previste dalla stessa legge quadro, tra le quali, l'insegnante per il sostegno.
- La terza categoria **"SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO, CULTURALE"** fa riferimento ai soggetti per i quali la condizione economica e culturale e/o la provenienza da un Paese straniero, rappresenta, anche momentaneamente, una condizione di svantaggio o un limite al proprio benessere psico-fisico e sociale, nonché al raggiungimento di alcuni traguardi formativi e scolastici.

Per tutte queste categorie di soggetti - disabili, disturbi evolutivi specifici e svantaggio socio-economico, linguistico, culturale - la scuola dovrebbe muoversi su una presa in carico dell'alunno attraverso un Progetto Educativo Personalizzato (PEI) come nel caso di bambini con certificazione di disabilità (L.104/92) o attraverso la progettazione di percorsi personalizzati e l'individuazione di strategie e metodologie di intervento correlate appunto a bisogni particolare e "speciali" anche alla luce del principio della personalizzazione dei percorsi enunciati nella legge 53/2003.

Nel **Piano Annuale per l'Inclusività**, previsto dalla C.M 8 del 6 marzo 2013 "Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), documento che il Collegio dei Docenti redige entro il 31 ottobre di ciascun anno scolastico, la scuola delinea il quadro dei bisogni dei propri alunni, sulla base delle certificazioni presenti a scuola, di percorsi terapeutici intrapresi e in atto, di segnalazioni e prese in carico dei servizi sociali, di altre condizioni rilevate attraverso l'osservazione educativa, la discussione e il confronto con il team dei docenti, il dialogo e confronto con i genitori.

Altra documentazione - oltre al Piano Annuale per l'Inclusività - prodotta al riguardo può concorrere all'individuazione di alunni con bisogni educativi speciali. La stessa circolare sopra citata, infatti, specifica infatti che "ove non sia presente certificazione clinica o diagnosi, il Consiglio di classe o il team dei docenti, motiveranno opportunamente, verbalizzandole, le decisioni assunte sulla base di considerazioni pedagogiche e didattiche".

INDICAZIONI PER LE SCUOLE

Tutto ciò premesso, la valutazione di chi accogliere in questo periodo di sospensione delle attività scolastiche deve essere fatta sulla base di una lettura reale delle situazioni presenti a scuola, discusse e documentate nel PAI o in verbali del Collegio dei Docenti per organizzare in modo arbitrario e soggettivo l'accoglienza dei bambini, vanificando, anche, la finalità del provvedimento governativo, ovvero il contenimento dei contagi.

Le indicazioni che possiamo dare sono pertanto le seguenti:

- **Bambini con Disabilità:** in presenza di diagnosi funzionale e certificazione di disabilità;
- **Bambini con Disturbi evolutivi dell'apprendimento:**
 - in presenza di una valutazione da parte di un neuropsichiatra o un terapeuta (logopedista, psicomotricista, psicopedagogo o altro) e la presa in carico da parte di un servizio pubblico o privato;
 - in presenza di una documentazione prodotta dalla scuola (PAI o verbali del Collegio dei Docenti) nei quali si descrive la condizione osservata e valutata e per la quale si ritiene necessario un percorso personalizzato di presa in carico
- **Bambini con Svantaggio socio-economico, linguistico, culturale:**
 - in presenza di una presa in carico da parte dei servizi sociali;
 - in presenza di una documentazione prodotta dalla scuola (PAI o verbali del Collegio dei Docenti) nei quali si descrive la condizione osservata e valutata e per la quale si ritiene necessario un percorso personalizzato di presa in carico.

In linea con quanto stabilito dal Dpcm, **accogliere i bambini BES nelle nostre scuole, e continuare a garantire a loro la didattica in presenza non è un obbligo, ma una possibilità** che va presa in considerazione e valutata dal Gestore, sentito il parere del Coordinatore e del collegio docenti. In questa situazione di emergenza, infatti la scuola deve predisporre un progetto a partire:

- dai bisogni educativi del bambino;
- dall'efficacia di una didattica in presenza senza i compagni di classe e le normali routine;
- dalla condivisione con la famiglia sulla reciproca sostenibilità del progetto.

ULTERIORI NOTE

La Nota di gabinetto del 12.03.2021 del MIUR aggiunge un ulteriore scenario all'organizzazione dell'accoglienza dei bambini BES.

Nella nota si legge infatti "la condizione dell'alunno con bisogni educativi speciali non comporta necessariamente una didattica in presenza" e che "le stesse istituzioni scolastiche non dovranno limitarsi a consentire la frequenza solo agli alunni e agli studenti in parola, ma al fine di rendere effettivo il principio di inclusione valuteranno di coinvolgere nelle attività in presenza anche altri alunni appartenenti alla stessa sezione o gruppo classe – secondo metodi e strumenti autonomamente stabiliti e che ne consentano la completa rotazione in un tempo definito – con i quali gli studenti BES possano continuare a sperimentare l'adeguata relazione

nel gruppo dei pari, in costante rapporto educativo con il personale docente e non docente presente a scuola”.

La possibilità di coinvolgere altri studenti ai fini della reale inclusione deve considerare, però, alcuni aspetti:

- l’obiettivo primario e specifico del provvedimento messo in campo dal Governo, ovvero la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica; pertanto le azioni delle istituzioni scolastiche non possono in alcun modo eludere le disposizioni volte al contenimento del rischio di contagio;
- la necessità di regolamentare la composizione di tali gruppi in presenza, per il principio più volte sottolineato, anche dalle diverse Agenzie per la Tutela della Salute (ATS) territoriali, della tracciabilità dei contatti;
- l’impossibilità di creare criteri arbitrari, oltre quelli dei Bisogni Educativi Speciali, per l’accesso alla frequenza, che metterebbe nelle condizioni di creare disparità tra i bambini di una stessa scuola/territorio di opportunità educative e formative.

Si ritiene pertanto che allo stato attuale e fino a nuove indicazioni è consigliato alle istituzioni scolastiche di muoversi, dopo valutazione dell’opportunità e fattibilità, **nell’accoglienza dei soli bambini BES**.

INDICAZIONI OPERATIVE

Il Gestore, in accordo con il coordinatore, che conosce la condizione di bisogno presenti a scuola, sentite le richieste delle famiglie, predispone un **progetto mirato** dove vengono esplicitate:

- le motivazioni sottostanti la richiesta di rientro a scuola;
- la reale necessità del bambino di rimanere a scuola, piuttosto che a casa tenendo in considerazione la situazione familiare: i genitori sono in grado di seguire il bambino a casa? la famiglia è seguita dai servizi sociali? La famiglia ha altre risorse attivabili? Cosa consideriamo meglio per il bambino in considerazione delle risorse della scuola?
- la gravità della disabilità e del bisogno educativo e la sostenibilità per la famiglia;
- le motivazioni educative/pedagogiche a favore di un intervento individualizzato/personalizzato a scuola: quali sono gli obiettivi su cui si intende lavorare in questo periodo di emergenza? Quali motivazioni educative spiegano la necessità che il bambino disabile rimanga scuola da solo o in piccolo gruppo? L’orario di frequenza è vincolato alla presenza dell’assistente educatore? È valutabile la compresenza con l’insegnante di sezione? È opportuna l’integrazione della didattica in presenza con una didattica a distanza?
- risorse economiche della scuola: ragionevolmente si deve pensare ad una soluzione che possa essere sostenuta anche su un lungo periodo.

Vanno inoltre verificati i seguenti passaggi:

- Qualora l’educatore fosse dipendente da un ente esterno è necessario prendere contatti con lo stesso (referenti cooperative, assistenti sociali Comune, ecc) al fine di concordare i tempi e le modalità di erogazione dell’Assistenza Educativa Scolastica.

Per quanto concerne la possibilità di erogare Assistenza Domiciliare particolare attenzione deve essere posta alla verifica dei seguenti passaggi:

1. L'assistenza educativa domiciliare deve essere richiesta espressamente dal genitore alla Scuola ed ai titolari del servizio, Comune ed Ente di cui l'educatore è dipendente;
2. Qualora l'educatore fosse dipendente da un Ente esterno è necessario prendere contatti con i titolari del servizio (referenti cooperative, assistenti sociali Comune, ecc) al fine di verificare la fattibilità, previa verifica del contratto di appalto in essere, e concordare i tempi e le modalità di erogazione dell'Assistenza Educativa Domiciliare. Resta inteso che la Scuola sarà, conseguentemente, sollevata da ogni responsabilità;
3. L'Ente di cui l'educatore è dipendente dovrà necessariamente coordinarsi con la scuola per quanto riguarda tutto l'aspetto pedagogico ed educativo anche al fine di garantire la necessaria continuità;
4. Qualora l'educatore fosse dipendente della scuola è necessario valutare la copertura assicurativa (INAIL e non) ed eventuale revisione dei protocolli sicurezza (Protocolli sanitari, utilizzo DPI, ecc.);

...